

Aspetti giuridici e medico-legali della responsabilità del lavoratore incaricato per il Pronto Soccorso

L.C. CAPRIOLI, M. CIAVAREIXA*, A. SACCO**

Dirigente Medico Legale presso la UOC Medicina Legale Azienda USL RJVI D - Roma

* Dirigente Medico del Lavoro presso il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISLL) - Azienda USL RM B, Roma

** Dirigente Medico del Lavoro presso TUO di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Azienda USL Fresinone

KEYWORDS

First aid; medical/legal responsibility; designated workers; training

SUMMARY

«Juridical and medical/legal aspects of the responsibility of workers appointed to carry out first aid». Background: One of the innovations introduced by law 626/94 [the Italian law on occupational health and safety of workers] is the obligation of the employer to designate workers responsible for first aid. Objectives: To identify and discuss the duties, the role and the medical and legal responsibility of workers appointed to carry out first aid measures. Methods: Analysis of legislation and current practice concerning medical and legal responsibility in first aid procedures. Results: The worker appointed to carry out first aid measures is, by virtue of his appointment, obliged to take action. Therefore, he could commit an illegitimate act both by "acting" and by "omitting" to carry out a duty that is his responsibility. In the first case the worker could be accused of committing an unpremeditated criminal offence when his actions involve negligence, imprudence, inexperience or violation of regulations concerning his duties. A "serious criminal offence" is committed when the most elementary rules of diligence, prudence and skill are violated; the offence is "slight" when negligence, imprudence or inexperience are involved in particularly complex situations. The reference parameter for inexperience is not a first aid volunteer, nor a member of the public, but a worker designated to carry out first aid possessing "average" attitudes, training and ability. Briefly, a guilty error by the appointed worker consists of the following: i) the professional conduct of the operator was clearly wrong, serious and unjustifiable; ii) the operator clearly omitted doing his/her duty; iii) the consequence of the error is physical personal damage. Conclusions: The observations made clearly illustrate the delicacy of the tasks of the worker appointed to carry out first aid measures. Essential elements for minimizing wrong and/or negligent conduct are appropriate choice of the designated workers and their adequate training.

RIASSUNTO

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 626/94 spicca l'obbligo del datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso. Scopo del presente lavoro è individuare e discutere compiti, funzioni e responsabilità medico-legali dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso mediante l'analisi della legislazione e della prassi corrente in tema di responsabilità medico-legale nel primo soccorso. Il lavoratore incaricato di

Pervenuto il 10.9.2004 - Accettato il 10.10.2004

Corrispondenza: Dr. Angelo Sacco, UO, PRE.S.A.L. Azienda USL Prosinone, Via A. Fabi, 03100 Fresinone

E-mail: angelosacco@libero.it

attuare le misure di primo soccorso, in forza dell'incarico ricevuto deve comunque agire. E' può pertanto commettere un atto illecito sia "agendo" in modo errato sia omettendo di svolgere una attività doverosa che gli competeva. Nel primo caso il lavoratore potrà trovarsi imputato di reato colposo quando nella sua azione abbia dimostrato negligenza, imprudenza o imperizia o abbia violato regole in riferimento ai suoi compiti. Si parla di colpa grave, quando si violano le più elementari regole di diligenza, prudenza, perizia; la colpa è lieve quando negligenza, imprudenza o imperizia insorgono in situazioni particolarmente complesse. Il parametro di riferimento dell'imperizia deve chiaramente superare la capacità professionale media di un operatore non professionale addestrato al compito di soccorritore. L'elemento di paragone non è dunque il volontario del soccorso, né il cittadino "della strada" ma è, per l'appunto, il lavoratore designato al primo soccorso con attitudini, preparazione e capacità medie. In sintesi, un "errore colpevole" del lavoratore incaricato è caratterizzato dai seguenti elementi: a) la condotta professionale dell'operatore è chiaramente sbagliata, grave ed ingiustificabile; b) l'operatore omette di svolgere i propri compiti; e) la conseguenza dell'errore è un danno alla persona. Le riflessioni proposte nel lavoro rappresentano con sufficiente evidenza la delicatezza dei compiti del lavoratore incaricato di attuare le misure di primo soccorso. Elementi indispensabili per minimizzare condotte omissive e/o erronee sono la scelta appropriata dei lavoratori designati e la loro adeguata formazione e addestramento.

PREMESSA

Con il regolamento 388/03 è stato approvato il decreto attuativo dell'art. 15 e. 3 del D.lgs. 626/94 riguardante il Pronto Soccorso in azienda. Si ricorderà come una delle più interessanti novità sul tema fu proposta dall'art. 12 dello stesso decreto, secondo il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso aziendale (art. 4, e. 5, lett. a). Lo stesso articolo (e. 3) stabilisce che i lavoratori designati a tale compito non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo; di qui l'idea del legislatore che l'incarico rientra tra le comuni mansioni lavorative e non comporta specializzazioni o azioni che vanno al di là della competenza e della formazione del lavoratore. Ancora, l'art. 22 (e. 2) dello stesso decreto - che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di impartire ad ogni lavoratore una adeguata e sufficiente formazione per la salute e la sicurezza, nonché quello di assicurare una particolare formazione agli incaricati del Pronto Soccorso - ribadisce quanto già affermato dall'art. 12 e. 3 riguardo alla necessità di fornire un'adeguata formazione per gli addetti al primo soccorso.

L'art. 4, e. 5 lett. a del D.lgs. 626/94 delinea così la figura del lavoratore incaricato al Pronto Soccorso: è il lavoratore designato preventivamente dal

datore di lavoro, incaricato dell'attuazione delle misure di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Tale particolare attività prevista dalla norma apre una serie di questioni su cui occorre operare una riflessione approfondita. Sommariamente le questioni aperte riguardano argomenti quali:

- i compiti dei lavoratori incaricati: sono delineati tra gli obiettivi formativi previsti dal D. 388/03 e cioè: "l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso". In ogni caso, l'incarico non può prevedere interventi che per legge sono riservati a personale medico o infermieristico;

- l'organizzazione aziendale in situazioni di emergenza sanitaria e le dotazioni di primo soccorso: i compiti degli incaricati devono essere eseguibili con adeguata dotazione, tenendo conto della situazione di lavoro e delle prevedibili tipologie di intervento;

- la formazione dei lavoratori incaricati: il regolamento di recente emanato ha stabilito il programma di formazione obbligatorio prevedendo un monte ore formativo minimo di 12 e 16 ore con incrementi differenti nelle varie realtà lavorative in funzione del rischio infortunistico del settore produttivo d'appartenenza, del comparto e del numero dei lavoratori.

Senza altro la problematica che abbraccia le questioni prima sommariamente esposte è quella rela-

riva agli aspetti giuridici e medico-legali della responsabilità del lavoratore addetto al primo soccorso aziendale.

Posto che per primo soccorso si definisce l'insieme di interventi, di manovre e di azioni, poste in essere da qualunque operatore non professionale che si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria in attesa dell'intervento di personale specializzato, schematicamente, l'incarico comprende tre momenti principali:

- la segnalazione di malore, incidente o infortunio;
- l'attivazione del sistema aziendale e territoriale di risposta (chiamata del 118);
- eventuali e circoscritti interventi di primo soccorso.

Più nello specifico, il primo soccorritore potrebbe essere chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- avviare la macchina del "pronto soccorso";
- valutare le funzioni vitali della vittima e, se queste sono assenti, sostenerle;
- arrestare una emorragia esterna, se necessario;
- proteggere le eventuali ferite ed ustioni del soggetto soccorso;
- astenersi dall' eseguire manovre, interventi od azioni inutili o dannosi, in quanto in grado di compromettere ulteriormente lo stato di salute del infortunato o di ritardare l'arrivo dei soccorsi;
- preservare la vittima da eventuali ulteriori danni (per esempio dai danni che potrebbero esercitare le condizioni ambientali in cui la vittima si trova).

Nell'ambito di tali interventi si configura la responsabilità — giuridica e/o morale — del lavoratore incaricato e ne derivano aspetti di rilevanza medico-legale.

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA.

NOZIONI FONDAMENTALI

E noto che la responsabilità consegue ad un atto illecito, il quale è rappresentato da una condotta umana (azione od omissione) che da luogo alla violazione di una norma dell'ordinamento giuridico. L'illecito, e conseguentemente la responsabilità, può essere penale, civile o amministrativa. L'illecito penale (o più comunemente reato) postula la violazione di regole ritenute fondamentali per la convi-

venza civile ed è accertato attraverso l'esercizio di una azione che è pubblica ed obbligatoria da parte di un ufficio pubblico (il Pubblico Ministero) per finalità di ordine superiore (difesa sociale) in ipotesi tassative e predeterminate (art. 1 Cod. Pen.). Le pene previste sono: l'ergastolo, la reclusione e la multa per i delitti; l'arresto e l'ammenda per le contravvenzioni. La responsabilità civile deriva dalla violazione di regole poste a tutela di interessi prevalentemente di natura privatistica: pertanto, generalmente, è il privato che si ritiene danneggiato dalla altrui condotta, che ha il potere di agire in giudizio per ottenere la riparazione in forma specifica oppure, per equivalente, attraverso il risarcimento dei danni, previo accertamento del suo diritto. L'illecito amministrativo, infine, è dato dalla violazione di doveri posti nell'interesse della Pubblica Amministrazione: può trattarsi di doveri che sono imposti a tutti i cittadini in base al generale potere di supremazia della stessa oppure di obbligazioni specifiche facenti capo a soggetti che si trovano in un particolare rapporto con la Pubblica Amministrazione, come nel pubblico impiego, oppure perché appartenenti ad ordini o collegi professionali. Anche questo tipo di illecito è disciplinato da apposite norme che prevedono le varie fattispecie, le procedure per accertarle e le sanzioni conseguenti (sanzione pecuniaria, censura, riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica, dalla professione, destituzione dal pubblico impiego, radiazione dall'albo o dal collegio professionale, ecc).

LA RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale consegue alla commissione di un reato. Il reato è costituito dal concorso di una componente oggettiva e di una soggettiva (elementi essenziali del reato), cioè dalla materialità del fatto integrativo della ipotesi criminosa e dall'atteggiamento psicologico che è richiesto per la punibilità.

L'elemento oggettivo è costituito da una condotta, che può essere commissiva od omissiva¹, un

¹ L'omissione punibile non è altro che l'astensione da una specifica attività doverosa, in relazione ad una norma che impone ad un soggetto il dovere di attivarsi, astensione che la legge ritiene per sé solo dannosa o pericolosa

evento ed un rapporto di causalità che lega quel determinato evento alla condotta di un uomo e che fa dire che quel fatto è una conseguenza della sua condotta, è cioè a lui attribuito². L'elemento soggettivo postula un collegamento psicologico ed assume una pluralità di forme cioè di atteggiamenti psichici. Dall'elemento psicologico del reato si evincono i reati doloso, preterintenzionale o colposo (Art. 43 Cod. Pen.): "Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se è preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Compito del giudice penale è l'imputazione del concreto evento lesivo ad una condotta umana: esso consiste nello stabilire se la condotta dell'uomo sia oppure no da considerare come condizione indispensabile dell'evento, ma ciò non basta. Occorre integrare l'elemento, ed. *condicio sine qua non* (requisito positivo), con una condizione ulteriore (secondo il criterio definito "della causalità adeguata"). Non ogni condotta posta in essere e risultante condizione indispensabile di un evento penalmente rilevante porta alla attribuzione di responsabilità ad un soggetto, ma occorre altresì che l'evento stesso non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (requisito negativo).

In definitiva possono essere imputati all'uomo anche gli eventi che sono pure in parte riconducibili a fattori esterni, ma non quei risultati che sono esclusi dalla normale linea di sviluppo del processo causale derivante dalla sua condotta, perché assolutamente anormali, atipici, conseguenza di un determinismo autonomo e del tutto indipendente.

² Art. 40, comma 1 Cod. Pen.: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione"

L'art. 41 Cod. Pen. così disciplina la materia del concorso di cause: "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento". Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Esiste anche la condotta illecita posta in essere da altro soggetto che, in quanto tale, non esclude che tutti ne rispondano in quanto ognuno vi ha dato causa, ognuno ha contribuito a quell'evento e quindi ognuno ne è responsabile. A questo principio si richiama la regola generale stabilita in tema di concorso di persone nel reato dall'art. 110 Cod. Pen.: "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita" e dall'art. 113 Cod. Pen.: "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".

Anche nei reati omissivi occorre la realizzazione di una condizione perché quel risultato si verifichi (requisito oggettivo) e che questo evento non sia dovuto alla presenza di fattori eccezionali (requisito negativo) così come descritto per l'azione. Ciò però non basta, occorre un terzo requisito che viene aggiunto dal secondo comma dell'articolo 40 Cod. Pen.: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". La ragione della punibilità dell'omissione si rinviene dunque nella speciale posizione di garanzia in base alla quale un determinato soggetto è tenuto ad attivarsi al fine di impedire il verificarsi di particolari eventi, pregiudizievoli per altri. La fonte dell'obbligo può essere la legge, in primo luogo quella penale, ma anche un provvedimento amministrativo o giudiziario, così pure un contratto (di lavoro subordinato o di opera professionale); può conseguire direttamente da una particolare condizione personale o professionale nella quale un soggetto si trovi ed alla quale una norma ricollegli il relativo obbligo. A quest'ultimo proposito si impone un richiamo sia all'art. 593 Cod. Pen., che al secondo comma sanziona penalmente "chi trovando un corpo uma-

no che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità" (se dall'omissione di soccorso deriva una lesione personale³, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata), sia all'art. 591 Cod. Pen., che prevede, tra le altre ipotesi, anche l'abbandono di persona "incapace per malattia di mente o di corpo".

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Presupposto della responsabilità civile è la esistenza di un danno risarcibile ed ha lo scopo di tra-

³ Le lesioni personali possono essere dolose e colpose. Le lesioni dolose si distinguono in:

- lievissime: malattia di durata non superiore a 20 giorni (senza le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 C.P.); è procedibile a querela; no referto;

- lievi: malattia di durata da 21 a 40 giorni; procedibile d'ufficio; referto obbligatorio;

- gravi: malattia e/o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni, pericolo per la vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo; procedibile d'ufficio; referto obbligatorio;

- gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o dell'uso di un organo, mutilazione che renda l'arto inservibile, incapacità di procreare, difficoltà grave e permanente della favella, deformazione o sfregio permanente del volto; procedibile d'ufficio; referto obbligatorio.

Le lesioni colpose possono essere:

- semplici: malattia di durata non superiore a 40 giorni; procedibile a querela; no referto;

- gravi: malattia e/o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni, pericolo per la vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo; procedibile d'ufficio e referto obbligatorio solo quando dipendono da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

- gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o dell'uso di un organo, mutilazione che renda l'arto inservibile, incapacità di procreare, difficoltà grave e permanente della favella, deformazione o sfregio permanente del volto; procedibile d'ufficio e referto obbligatorio solo quando dipendono da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

sferire il costo di un danno dal soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che ne viene dichiarato responsabile. Anche tale giudizio viene effettuato a seguito dell'accertamento di un collegamento causale tra una data condotta umana e l'evento dannoso.

La responsabilità civile è tradizionalmente distinta in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale o aquiliana (dal nome della omonima legge nel diritto romano classico). La prima comprende sostanzialmente tutte le forme di responsabilità scaturenti da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito e quindi può derivare da un contratto, dalla legge oppure da un atto unilaterale. La responsabilità extracontrattuale, invece, non presuppone alcun rapporto preesistente, ma deriva da un atto illecito posto in essere in violazione del generale principio del *neminem laedere*, fonte di responsabilità per tutti e nei confronti di tutti, indistintamente.

La norma basilare in tema di responsabilità contrattuale è l'art. 1218 Cod. Civ., secondo cui il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta e, in difetto, è tenuto al risarcimento del danno conseguente; in quella extracontrattuale è l'art. 2043 Cod. Civ. in base al quale colui che cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al relativo risarcimento.

Il danno deve essere "conseguenza immediata e diretta" della condotta umana come stabilisce l'art. 1223 Cod. Civ., dettato in tema di responsabilità contrattuale ma esteso a quella extracontrattuale dall'art. 2056 Cod. Civ. Il rapporto causale è ancorato ai medesimi principi elaborati sulla base degli artt. 40 e 41 del Cod. Pen., già esaminati in tema di responsabilità penale. Pertanto, le eventuali concause preesistenti, simultanee o sopravvenute non escludono mai il nesso causale, a meno che le cause sopravvenute non siano da sé sole sufficienti a determinare l'evento. Qualora un danno sia riconducibile alle condotte di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti e persino ove costituiscono violazione di norme diverse, dando così luogo a differenti forme di responsabilità, tutti ne rispondono in solido perché ognuna di queste condotte è considerata causa di quell'evento lesivo. Ognuno dei corresponsabili è dunque tenuto al risarcimento integrale dei danni.

Anche in sede di responsabilità civile un fondamento è il cosiddetto "rapporto di causalità psichica" (dolo o colpa) fra la condotta stessa e l'esito dannoso.

LA QUESTIONE DEL DANNO BIOLOGICO E DELLO STATO ANTERIORE. CENNI SULL'ONERE DELLA PROVA

Affinchè la domanda giudiziale sia accolta occorre che vengano provati i fatti che si pongono a suo fondamento. Il principio dell'onere della prova è correlato a quello della disponibilità del diritto fatto valere in giudizio. In presenza di diritti disponibili, quali sono di frequente quelli di natura civilistica, è necessario dimostrare i fatti addotti a sostegno della propria tesi. L'art. 2697 Cod. Civ. stabilisce su chi in concreto ricade l'onere della prova: il criterio generale è che i fatti che sono addotti a base delle rispettive tesi devono essere provati da chi intende avvalersene per sostenere le proprie ragioni; se tale prova non viene fornita i fatti dedotti non possono essere considerati dal giudice e sono come inesistenti ai fini del giudizio.

Chi agisce in giudizio (attore) assume una certa situazione, e, sulla base di questa, formula la sua domanda al giudice (di accertamento, di condanna o di modificazione di una data situazione preesistente); è su di lui pertanto che grava l'onere della prova delle circostanze addotte a sostegno della sua domanda. A sua volta chi è chiamato in giudizio (convenuto) deve fornire la prova delle fattispecie impeditive o modificative od estintive per poter contrastare la pretesa avversaria. Se l'attore non riesce a fornire la prova del proprio assunto, la domanda viene di per sé rigettata senza necessità che il convenuto sia tenuto a fornire la prova degli elementi di valenza contraria. In materia extracontrattuale la regola è che l'attore, il quale assume di essere danneggiato ed agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto illecito e cioè non solo l'evento dannoso ma anche la colpevolezza (dolo o colpa) nella condotta dell'autore del danno, o comunque del responsabile citato in giudizio, ed il relativo nesso causale (art. 2043 Cod. Civ.). Nella responsabilità contrattuale, invece, all'attore è sufficiente provare il preesistente

rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito ed è sul debitore, convenuto in giudizio, che ricade l'onere della prova di dimostrare, se vuole andare esente da responsabilità, che l'inadempimento della obbligazione, alla quale era tenuto verso il creditore, è dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1218 Cod. Civ.). In questa forma di responsabilità vi è cioè una inversione dell'onere della prova e tale deroga al principio generale si spiega agevolmente con la natura del rapporto preesistente e con il naturale affidamento che il creditore fa sull'adempimento del debitore.

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL'INCARICATO PER IL PRONTO SOCCORSO

In forza dell'incarico ricevuto, il lavoratore individuato ed addestrato dal datore di lavoro ad attivarsi per ridurre le conseguenze di incidenti ed infortuni alle persone presenti nei luoghi di lavoro è obbligato comunque ad agire. Egli pertanto può compiere un atto illecito - e configurarsi dunque una sua responsabilità giuridica - sia agendo (errore professionale), sia omettendo di svolgere un'attività doverosa che gli competeva. Nella tabella 1 sono elencate le situazioni più frequenti a rischio di errore professionale in emergenza sanitaria; in particolare le parti in neretto sono comuni agli operatori sanitari come ai soccorritori non professionali.

Tabella 1 - *Situazioni tipiche a rischio di errore professionale in emergenza sanitarie (le parti in neretto sono comuni agli operatori sanitari come ai soccorritori non professionali)* Table 1 - *Typical situations of professional error in health emergencies (parts in heavy type are common to health care workers and non-professional first-aid providers)*

-
- Procedure terapeutiche attuate senza il consenso dell'avente diritto
 - Scelta di una cura scorretta
 - Omissioni, ritardi, intemperatività, discontinuità di un trattamento
 - Esecuzione scorretta di un trattamento
 - Omissione, insufficienza o ritardo negli accertamenti
 - Errore nella scelta degli accertamenti
 - Mancato apprezzamento del loro risultato
 - Impegno anomalo di mezzi diagnostici
 - Trasgressione di specifiche disposizioni (norme, regolamenti, ordini, discipline)
-

Il lavoratore incaricato del primo soccorso può trovarsi più frequentemente imputato di reato colposo, quando nella sua azione abbia dimostrato negligenza, imprudenza o imperizia o abbia violato regole (sempre in riferimento ai suoi compiti). Si parla di colpa grave, quando si violano le più elementari regole di diligenza, prudenza, perizia; la colpa è lieve quando negligenza, imprudenza o imperizia insorgono in situazioni particolarmente complesse.

Per imperizia deve intendersi insufficiente preparazione teorica o l'inettitudine pratica o/e tecnica. Non è imperito chi non sa, ma chi non sa quello che un altro compagno della squadra di pronto soccorso ordinariamente sa. Il non sapere, il non saper fare induce ad infrangere le regole della buona pratica di primo soccorso. Ma qual è il limite della buona pratica per un soccorritore non professionale? Sul piano giuridico si considera sicuramente superato tale limite, quando l'operatore non sa o non sa fare quello che ogni altro compagno di lavoro opportunamente addestrato avrebbe saputo fare in quel caso. Pertanto, il parametro di riferimento dell'imperizia deve chiaramente superare la capacità professionale media di un operatore non professionale addestrato al compito di soccorritore. L'elemento di paragone non è dunque l'infermiere professionale del 118, né il volontario del soccorso della Croce Rossa, né il cittadino "della strada" ma è, per l'appunto, il lavoratore designato al primo soccorso con attitudini, preparazione e capacità medie.

L'imprudenza è, invece, sinonimo di avventatezza o di scarsa ponderazione: non è imprudente chi tenta procedure terapeutiche pericolose, ma chi le usa senza necessità, in quanto la prudenza è una qualità che permette di prevedere le più probabili conseguenze negative. L'operatore di primo soccorso deve quindi saper valutare pericoli e rischi umanamente prevedibili utilizzando il buon senso e facendo tesoro delle sue conoscenze professionali. L'avventurarsi, per ingenuità o buona fede, in interventi di particolare impegno, senza averne la padronanza o senza aver atteso l'arrivo dei soccorritori professionali è un atteggiamento imprudente perseguibile penalmente.

La negligenza, infine, è l'omissione di doveri generici o specifici di accortezza, sollecitudine, impe-

gno ed attenzione, requisiti che derivano dalla comune esperienza e dalle esigenze dettate proprio dalla speciale attività di soccorso. Non è negligente l'incaricato che trascura alcune norme o procedure in primo soccorso, ma colui che trascura quelle norme che altri osservano. La superficialità, la leggerezza, la svogliatezza nell'osservare le ordinarie regole di buona pratica sono altri atteggiamenti di negligenza.

Naturalmente, affinché si configuri la colpa, attesa la ricorrenza di uno o più di questi elementi psicologici negativi, occorre preliminarmente accertare l'esistenza di un rapporto di causalità fra tale comportamento ed il danno.

Solo la colpa grave, quella scaturita da un errore evidente, dall'ignoranza dei principi elementari di una determinata attività è rilevabile ai fini della responsabilità penale. Ciò vale in particolare misura per le procedure di primo soccorso, che non sono certamente attività di *routine*, ma richiedono una forte tenuta psicologica associata ad un addestramento particolare ed una formazione specifica. Quando tuttavia il lavoratore incaricato produce un danno in situazioni di soccorso e di assistenza di ordinaria amministrazione, che dunque richiedono una comune diligenza ed una media preparazione, egli è chiamato a rispondere anche per colpa lieve.

In sintesi, in sede di primo soccorso un "errore colpevole" del lavoratore incaricato si caratterizza fondamentalmente per i seguenti requisiti:

- la condotta professionale dell'operatore deve risultare chiaramente sbagliata, grave ed ingiustificabile (errore per azione) oppure il lavoratore non ha impedito un evento, potendolo contrastare (errore per omissione); non c'è invece responsabilità se il danno è stato causato da caso fortuito, forza maggiore, stato di necessità, eventi imprevedibili; del resto, l'art. 54 del c.p. sullo stato di necessità recita: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile";

- la conseguenza dell'errore deve coincidere nel soggetto soccorso con un danno alla persona (morte e lesioni personali in ambito penale; morte e

danno biologico in ambito civile) medicolegalmente accertati, e ciò successivamente alla verifica, sempre applicando l'opportuna categoria medicolegale, del nesso di causalità tra il danno subito dal soggetto e l'errore dell'operatore di primo soccorso.

Dal momento tuttavia che è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata formazione sui principi di base della gestione dell'emergenza e del pronto soccorso, la formazione ricevuta, i compiti assegnati, i mezzi a disposizione sono i parametri che limitano e condizionano l'eventuale responsabilità dell'incaricato.

In caso di mancata designazione o d'inadeguata formazione dell'incaricato, le responsabilità in relazione alle conseguenze dovute alla mancanza d'interventi di primo soccorso, restano a chi aveva l'obbligo di provvedere in quel senso (il datore di lavoro o il dirigente con le idonee attribuzioni e competenze), aggravate dalla contravvenzione all'obbligo di designazione ex art. 15 D.lgs. 626.

CONCLUSIONI

Queste brevi note rappresentano con sufficiente coerenza la delicatezza dei compiti del primo soccorritore, incaricato dal datore di lavoro ad attuare le misure di emergenza sanitaria. E' proprio per questa ragione che la scelta appropriata dei lavoratori da designare, la loro adeguata formazione ed addestramento sono gli elementi indispensabili per minimizzare gli errori e le omissioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- I. DPR 19 marzo 1956 n. 303. "Norme generali per l'igiene del lavoro". Suppl. ord. GU n. 105 del 30.4.1956
- II. Decreto Ministeriale 28 luglio 1958. "Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali". GU n. 189 del 6.8.1958
- III. Decreto 15 luglio 2003, n. 388: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3.2.2004